
Modifica dell'ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Questionario per la consultazione

Parere presentato da:

Cantone: <input type="checkbox"/>	Associazione, organizzazione, altro: <input type="checkbox"/>
Mittente:	

Indice

1	Varianti per la determinazione delle zone di applicazione - <i>articolo 3 capoverso 1 lettera a</i>.....	3
2	Numero minimo di posti di lavoro nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive - <i>articolo 6 capoverso 2</i>.....	3
3	Importo massimo - <i>Articolo 11 capoversi 2 e 3</i>.....	3
4	Proposta del Cantone - <i>articolo 13 capoverso 3</i>.....	4
4.1	Termine di presentazione per imprese nuove	4
4.2	Termine di presentazione per imprese esistenti.....	4
5	Conferma dei dati relativi all'evoluzione del numero di posti di lavoro da parte dell'ufficio di revisione - <i>articolo 17</i>.....	5

1 Varianti per la determinazione delle zone di applicazione - *articolo 3 capoverso 1 lettera a*

La documentazione posta in consultazione propone due varianti. L'avamprogetto di ordinanza (art. 3 cpv. 1 lett. a) prevede l'inclusione di altri centri più piccoli, meno urbanizzati che tuttavia fungono da centri («altri» centri nelle zone rurali).

Per informazioni relative alle varianti, cfr. studio prospettico concernente il perimetro, numero 4.4, pagina 13, e gli elenchi dei Comuni del perimetro di promozione (p. 39 e segg.).

Domanda:

I centri più piccoli, meno urbanizzati, che tuttavia fungono da centri («altri» centri nelle zone rurali), devono essere considerati come previsto dall'articolo 3 capoverso 1 lettera a numero 3 dell'avamprogetto di ordinanza, oltre ai centri di piccole e medie dimensioni, compresi i loro Comuni suburbani e i centri rurali, per la determinazione delle zone di applicazione?

SI

NO

Nessun parere / Non interessato dalla disposizione

Osservazioni:

2 Numero minimo di posti di lavoro nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive - *articolo 6 capoverso 2*

L'articolo 6 capoverso 2 dell'avamprogetto di ordinanza prevede che le domande di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive siano considerate, come finora, solo se creano almeno 20 nuovi posti di lavoro.

Domanda:

Nel caso di progetti di aziende del settore terziario vicine ad attività produttive, il numero minimo dei posti di lavoro da creare deve rimanere pari a 20, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza, o essere ridotto a 10?

20 posti di lavoro

10 posti di lavoro

Nessun parere / Non interessato dalla disposizione

Osservazioni:

3 Importo massimo - *Articolo 11 capoversi 2 e 3*

Secondo l'articolo 11 capoverso 2 l'agevolazione fiscale della Confederazione non può superare in nessun caso l'importo massimo stabilito dalla Confederazione. In base al capoverso 3 il DEFR disciplina le aliquote e il calcolo dell'importo massimo delle agevolazioni fiscali concesse dalla Confederazione. A tal fine assicura che le *detrazioni fiscali e i posti di lavoro che si prevede di creare o di riorientare siano in un rapporto adeguato.*

Domanda:

Come valutate la formula (vedi rapporto esplicativo) in base alla quale l'importo massimo dovrà essere calcolato e stabilito con validità generale, secondo l'articolo 11 capoversi 2 e 3, nella futura ordinanza del DEFR (che sostituirà le attuali direttive di applicazione)?

Valutazione:

Domanda:

Nell'ambito della consultazione il Consiglio federale sottopone a discussione, per la fissazione degli importi massimi, le fasce seguenti: da 71°594 a 143°188 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di creare e da 35°797 a 71°594 franchi annui per ogni posto di lavoro che si prevede di mantenere.

Quale importo annuo per ogni posti di lavoro che si prevede di creare o di mantenere non deve essere superato a vostro avviso?

Risposta:

4 Proposta del Cantone - articolo 13 capoverso 3

L'articolo 13 capoverso 3 dell'avamprogetto di ordinanza prevede che il richiedente pianifichi le sue scadenze in modo che il Cantone possa presentare alla SECO la documentazione completa *al più tardi 270 giorni civili (9 mesi) dopo l'inizio dell'assoggettamento all'imposta* (per nuove imprese) o *dall'inizio dell'anno in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari* (per imprese esistenti).

In caso di abrogazione del termine di presentazione (0 giorni per imprese nuove o esistenti) la proposta relativa all'agevolazione fiscale andrebbe presentata alla Confederazione prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione del progetto (maggiore effetto di incentivazione).

4.1 Termine di presentazione per imprese nuove

Domanda:

Il termine di presentazione per le nuove imprese deve essere fissato, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza, a 270 giorni civili (9 mesi) o deve essere aumentato a 360 giorni civili (12 mesi) o ridotto a 0 giorni civili?

- 270 giorni 360 giorni 0 giorni Nessun parere / Non interessato dalla disposizione

Osservazioni:

4.2 Termine di presentazione per imprese esistenti

Diversamente da quanto previsto per le nuove imprese, per le imprese esistenti il termine di presentazione decorre *dall'inizio dell'anno civile in cui il progetto genera per la prima volta una cifra d'affari* e non con l'inizio dell'assoggettamento (dato che si tratta di imprese già esistenti).

Domanda:

Il termine di presentazione per le imprese esistenti deve essere fissato, come previsto dall'avamprogetto di ordinanza, a 270 giorni civili (9 mesi) o deve essere ridotto a 0 giorni civili (ovvero presentazione della proposta prima della realizzazione della prima cifra d'affari)?

- 270 giorni 0 giorni Nessun parere / Non interessato dalla disposizione

Osservazioni:

5 Conferma dei dati relativi all'evoluzione del numero di posti di lavoro da parte dell'ufficio di revisione - *articolo 17*

Secondo l'articolo 17 dell'avamprogetto di revisione i dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro dovranno in futuro essere confermati dall'ufficio di revisione dell'impresa.

Secondo l'articolo 22 capoverso 4, l'obbligo di conferma vale solo per le nuove decisioni; non ha dunque effetto retroattivo. Le imprese non soggette all'obbligo di revisione secondo l'articolo 727 o 727a del Codice delle obbligazioni non hanno un obbligo di conferma tramite un ufficio di revisione.

Domanda:

Sostenete l'introduzione prevista dall'avamprogetto di ordinanza di un obbligo di conferma dei dati relativi all'evoluzione dei posti di lavoro da parte dell'ufficio di revisione?

SI

NO

Nessun parere / Non interessato
dalla disposizione

Osservazioni: